

REGOLAMENTO (CEE) N. 4024/89 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1989**

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1990) (1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3889/89 ha definito le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 e ha diviso tale contingente in due parti, segnatamente una di 47 700 t ripartita tra gli importatori tradizionali e l'altra di 5 300 t ripartita tra gli operatori che esercitano un'attività nel settore degli scambi con i paesi terzi di carne bovina;

considerando che, per garantire un passaggio ordinato dal regime basato sulla gestione nazionale al regime di gestione comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche del commercio dei prodotti considerati, occorre prevedere l'attribuzione, proporzionalmente ai dati anteriori, della prima parte agli importatori tradizionali che sono in grado di dimostrare di aver importato nel 1987, 1988 e 1989 prodotti oggetto di questo contingente; che tuttavia, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime, nei limiti stabiliti, da parte della Commissione, occorre autorizzare l'ammissione alla seconda parte agli importatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e la gestione di quantitativi di una certa importanza; che per controllare quest'ultimo criterio è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che, per evitare speculazioni, occorre escludere l'ammissione al contingente degli operatori che non esercitano più un'attività nel settore delle carni bovine il 1° gennaio 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4) modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (5) ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88 (7), ha stabilito le modalità particolari del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine;

considerando che occorre prevedere la trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni concernenti il regime d'importazione in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3889/89 vale a dire 47 700 t, e riservato agli importatori che possono dimostrare di avere importato negli ultimi tre anni carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 che costituiscono oggetto dei contingenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3928/86 del Consiglio (8), dal regolamento (CEE) n. 234/88 del Consiglio (9) e dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio (10). Tuttavia, in Portogallo tale periodo è ridotto agli ultimi due anni.

2. Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3889/89, vale a dire 5 300 t, è riservata agli operatori che possono dimostrare di avere importato e/o esportato, durante il 1988 e 1989 un quantitativo di almeno 50 t per anno di carni bovine che non costituiscono oggetto del contingente stabilito dai regolamenti (CEE) n. 234/88 e (CEE) n. 4076/88.

3. La prova di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita con il documento doganale di immissione in libera pratica. Gli Stati membri possono disporre che questa prova sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo d'importazione.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1989, pag. 5.

(4) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2.

(6) GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 4.

(7) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5.

(1) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.